

Pensioni, diffusi i coefficienti per rivalutare le retribuzioni nel 2026

Recepito dall'Inps l'aumento dell'1,4% sull'anno precedente. E' quindi possibile calcolare con esattezza una pensione con decorrenza 2026. I coefficienti servono per rivalutare le retribuzioni per la determinazione della base annua pensionabile delle anzianità anteriori al 31.12.1995 (31.12.2011 per chi ha 18 anni di contribuzione al 31.12.1995)

(Fonte: <https://www.pensionioggi.it/> 18 marzo 2026)

E' finalmente possibile calcolare con esattezza l'importo delle pensioni con decorrenza **nel 2026**. L'Inps ha, infatti, aggiornato con messaggio n. 707/2026 i **coefficienti di rivalutazione degli stipendi**, quei valori che consentono di determinare, la media delle retribuzioni pensionabili percepite ai fini del calcolo delle quote degli assegni che sono ancora soggette al sistema di calcolo retributivo per i lavoratori iscritti presso l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) e le gestioni sostitutive della medesima (Ex-[Inpdai](#), Telefonici, Elettrici, Volo eccetera). Il calcolo retributivo, infatti, pur essendo stato definitivamente soppresso dal 1° gennaio 2012 continua ad essere utilizzato per determinare le quote dell'assegno riferite ai periodi precedenti cioè per quei lavoratori in possesso di anzianità contributiva al **31 dicembre 1995**. E si basa principalmente su due elementi. Il primo è quello del numero degli anni di contribuzione unito alla media delle retribuzioni lorde aggiornate e riferite agli ultimi anni di attività. L'ammontare della **prestazione pensionistica è pari al 2%** del reddito pensionabile per ogni anno di contribuzione: con 25 anni di contributi si ha diritto al 50% della media degli ultimi stipendi, con 35 anni di contributi si ha diritto al 70% sino a raggiungere l'80% con 40 anni di contribuzione. Le **aliquote di rendimento** diminuiscono poi gradualmente al crescere della **retribuzione pensionabile**.

La rendita è costituita dalla somma di due distinte quote, la **quota A** e la **quota B**. La prima corrisponde all'importo relativo alle anzianità contributive maturate fino al **31 dicembre 1992**; l'altra, la B, si riferisce alle anzianità acquisite dal 1° gennaio 1993 sino al 31 dicembre 2011 (per chi può vantare almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995) oppure sino al 31 dicembre 1995 (per chi vanta meno di 18 anni di contributi alla predetta data). Per i lavoratori dipendenti la base pensionabile della **quota A** è costituita dalla media degli stipendi degli **ultimi 5 anni** che precedono la decorrenza della pensione. La base pensionabile della **quota B** si determina invece dalla media annua delle retribuzioni degli **ultimi 10 anni** (520 settimane contributive) se il lavoratore è in possesso di almeno 15 anni di contributi al 31 dicembre 1992 oppure dalla media degli ultimi cinque anni di retribuzione anteriori al 1993 più quelle percepite dal 1° gennaio 1993 sino alla decorrenza della pensione (se il lavoratore è in possesso di meno di 15 anni di contributi alla predetta data). In tabella i valori validi per il **2026**.

Coefficienti Istat per la rivalutazione delle retribuzioni

Pensioni aventi decorrenza nel 2026

Anno	Quota A	Quota B	Anno	Quota A	Quota B	Anno	Quota A	Quota B
2026	1	1	2003	1,4847	1,8124	1980	5,9433	8,3689
2025	1	1	2002	1,5214	1,8722	1979	7,0233	10,2084
2024	1,014	1,0243	2001	1,559	1,9334	1978	8,0943	11,8959
2023	1,0221	1,0432	2000	1,6004	2,0011	1977	9,1146	13,4676
2022	1,0773	1,1105	1999	1,6421	2,0688	1976	10,73	16,0127
2021	1,1646	1,2117	1998	1,6676	2,1182	1975	12,5205	18,7833
2020	1,1867	1,2466	1997	1,6969	2,1732	1974	14,6132	22,1548
2019	1,1867	1,2584	1996	1,7223	2,2281	1973	17,1305	26,6379
2018	1,1927	1,2765	1995	1,801	2,333	1972	19,1884	29,5936
2017	1,2057	1,3025	1994	1,9167	2,4768	1971	20,4448	31,4608
2016	1,2189	1,329	1993	1,9984	2,5939	1970	21,4903	33,2483
2015	1,2189	1,3412	1992	2,0835	2,7234	1969	22,5697	35,1643
2014	1,2189	1,3534	1991	2,1814	2,8923	1968	23,325	36,3833
2013	1,2215	1,3681	1990	2,3499	3,1006	1967	23,7063	37,0817
2012	1,235	1,396	1989	2,5185	3,3141	1966	24,2188	38,0627
2011	1,2727	1,4509	1988	2,6818	3,5591	1965	24,8554	39,0687
2010	1,3067	1,5031	1987	2,8249	3,7627	1964	26,0304	41,0208
2009	1,3275	1,5397	1986	2,9789	3,965	1963	27,8881	43,7229
2008	1,3373	1,5646	1985	3,1545	4,2372	1962	30,3111	47,2995
2007	1,3801	1,6289	1984	3,4205	4,6344	1961	32,0541	50,0168
2006	1,4044	1,671	1983	3,7988	5,161	1960	32,8911	51,7927
2005	1,4323	1,7187	1982	4,33	5,9764	1959	33,7199	53,4884
2004	1,4566	1,7626	1981	5,0208	7,0018	1958	33,5861	53,5898

PensioniOggi.it

Nella prima colonna sono indicati i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni da utilizzare per il calcolo della quota di pensione riferita alla contribuzione versata a tutto il 31/12/1992 (**quota A**).

Nella seconda colonna sono riportati i coefficienti da utilizzare per il calcolo della quota di pensione maturata sulla base della contribuzione successiva al 1° gennaio 1993 (**quota B**).

Si ricorda che dalla rivalutazione sono escluse le retribuzioni dell'anno di decorrenza della pensione e di quello precedente.

Gli importi impiegati per il conteggio non sono però quelli effettivamente incassati nella busta paga dal lavoratore ma sono quelli **rivalutati tenendo conto dell'inflazione** ed escludendo l'anno di decorrenza e quello immediatamente precedente. Per esempio uno stipendio di 30mila euro nel 2020 in pensione vale 35.601€ (cioè + 18,67%) se riferito alla [quota A](#) e ben 37.398€ (cioè + 24,66%) se riferito alla quota B di pensione.

Si ricorda che per le pensioni con decorrenza dal 2012, il calcolo della rendita deve tener conto, oltre alle due fette di pensione calcolata con il metodo retributivo, anche di una ulteriore quota (C), riferita all'anzianità acquisita successivamente al 31 dicembre 2011 per tutti coloro che potevano contare su 18 anni di versamenti al 31 dicembre 1995, i quali avevano in precedenza be-

neficiato del solo criterio retributivo. Chi invece ha meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995 la quota contributiva è più ampia e decorre dal 1° gennaio 1996.